

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 134/2021

del 23 aprile 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/131]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/802 della Commissione, del 17 maggio 2019, che rettifica la versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, dopo il punto 86a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"86b. **32018 R 0775**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento (GU L 131 del 29.5.2018, pag. 8), modificato da:

— **32019 R 0802**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/802 della Commissione, del 17 maggio 2019 (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 21).

Ai fini dell'accordo SEE, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"Il presente regolamento non si applica alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari protette dal diritto nazionale degli Stati EFTA.""

⁽¹⁾ GU L 131 del 29.5.2018, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 132 del 20.5.2019, pag. 21.

